

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2722-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1968

(V. Stampato n. 4548)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 10 febbraio 1968

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1968

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-cecoslovacco, stipulato a Praga il 27 luglio 1966, regola in via definitiva il contenzioso finanziario-patrimoniale sorto fra i due Paesi in conseguenza dei provvedimenti di nazionalizzazione, esproprio e confisca adottati dalle autorità cecoslovacche in vari periodi, e dai quali sono stati danneggiati beni ed interessi italiani in quello Stato.

L'Accordo prevede che la Cecoslovacchia, a titolo d'indennizzo globale per le perdite di cui s'è fatto cenno, corrisponda all'Italia la somma di 2 miliardi e 600 milioni di lire; ceda in proprietà al Governo italiano un pacchetto azionario — da tempo in deposito presso banche italiane — del valore complessivo di circa 900 milioni di lire; rinunci a far valere talune rivendicazioni di piccola entità nei riguardi del nostro Paese.

L'indennizzo verrà corrisposto all'Italia mediante accreditamenti, nella misura del 3 per cento del controvalore di tutte le merci che la Cecoslovacchia esporta verso l'Italia.

Un calcolo induttivo porta a ritenere che l'indennizzo prima ricordato equivalga a circa il 25 per cento del valore totale delle perdite denunciate a suo tempo dagli aventi

diritto; a tal proposito, non sarà inutile ricordare che analoghi accordi conclusi dal Governo di Praga con altri Stati non hanno comportato indennizzi superiori al 15 per cento, ed anche questo pare al relatore un elemento importante per una positiva valutazione del documento al nostro esame.

Particolare attenzione egli si permette di chiedere al Senato sul disposto dell'articolo 3, relativo alle modalità di corresponsione dell'indennizzo ai cittadini italiani danneggiati: esso viene commisurato, per i beni mobili ed immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore del 1938 corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per dodici volte.

Nessun indennizzo viene riconosciuto per i valori monetari cecoslovacchi annullati dalla legge n. 41 del 1953 sulla riforma monetaria.

La paziente fatica con cui è stato concluso l'Accordo, i risultati indubbiamente positivi che l'hanno coronata, l'opportunità, per intuitive ragioni, di considerare chiuso questo capitolo nel quadro dei rapporti fra i due Paesi, inducono il relatore a chiedere al Senato l'approvazione dell'Accordo medesimo.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse Note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — sarà commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'Accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato B dell'Accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.